



COMUNE DI GROTTAMMARE

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
TASSA SUI RIFIUTI

Adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 7 agosto 2020

Indice

- Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Articolo 2 – Determinazione di tariffe e riduzioni
- Articolo 3 – Rapporti con i contribuenti
- Articolo 4 – Versamenti
- Articolo 5 – Dichiarazioni
- Articolo 6 – Interessi
- Articolo 7 – Attività di controllo
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Dilazione e rateazione del versamento
- Articolo 10 – Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 12 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 13 - Locali ed aree esclusi dall'applicazione del tributo
- Articolo 14 - Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 15 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 16 - Costi di gestione
- Articolo 17 - Determinazione e articolazione della tariffa
- Articolo 18 - Periodi di applicazione del tributo
- Articolo 19 - Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 20 - Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 21 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 22 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 23 - Tributo giornaliero
- Articolo 24 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Articolo 26 - Riduzioni 2020 per le utenze non domestiche danneggiate dall'epidemia da Covid-19
- Articolo 27 - Riduzioni per il recupero
- Articolo 28 - Esenzioni
- Articolo 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Articolo 30 - Dichiarazione
- Articolo 31 - Poteri del Comune
- Articolo 32 - Abrogazioni
- Articolo 33 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Grottammare della Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, disciplinata dall'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della citata L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per energia reti e Ambiente nonché, ove compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali adottato con deliberazione n. 77 del 30 settembre 1998 e s.m.i.

Articolo 2 – Determinazione di tariffe e riduzioni

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 1 comma 683 della legge 147/2013, adotta entro il termine stabilito dalle norme statali le tariffe e le eventuali riduzioni e detrazioni relative alla TARI.
2. Il Comune può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, differenziare le tariffe, le riduzioni e le detrazioni di cui al comma precedente anche in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. In mancanza, sono confermate le tariffe, le riduzioni e le detrazioni vigenti nell'anno precedente oppure, in assenza anche di queste, le tariffe, le riduzioni e le detrazioni di base fissate dalla legge.

Articolo 3 – Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti tra il Comune e i contribuenti sono improntati ai principi di buona fede, collaborazione e ragionevolezza. I dati acquisiti dal Comune al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
2. Eventuali compensazioni della TARI con altri tributi locali, per il medesimo anno di imposta e per i medesimi soggetti passivi o i loro rispettivi contitolari o coobbligati, devono essere concordate con l'Ufficio Tributi che esaminerà ogni singola richiesta ed emetterà uno specifico provvedimento di assenso o diniego.
3. Compensazioni tra anni di imposta diversi sono ammesse, seguendo le modalità previste nel comma 2, solo dopo aver eventualmente applicato le sanzioni e gli interessi previsti dalla Legge per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento nonché per le omesse denunce e le rettifiche delle dichiarazioni presentate.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore, per ciascun tributo, ad € 20,00 (venti).

Articolo 4 – Versamenti

1. I versamenti sono eseguiti dai contribuenti, alle scadenze prescritte dalla Legge o da deliberazioni comunali, secondo la normativa vigente.
2. Il Comune riscuote la tassa rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate stabilite per ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il

16 giugno.

3. Il contribuente è tenuto, in caso di discordanza tra i dati inviati insieme ai modelli di pagamento e la situazione effettiva riferita al tributo, a comunicare tali discordanze all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla scadenza della prima o unica rata.
4. Il Comune si riserva la possibilità di accertare un diverso ammontare del tributo, anche rispetto al modello di pagamento inviato al contribuente, entro i termini prescritti dalla Legge.
5. Anche nel caso in cui la norma preveda il pagamento in solido del tributo da parte di tutti i possessori o di tutti i detentori degli immobili, il tributo si considera assolto se la somma di tutti i versamenti eseguiti è pari al totale dovuto per ciascun anno. Eventuali rimborsi di somme versate in eccesso verranno effettuati in proporzione alle quote di possesso o di detenzione degli immobili, salvo diversa comunicazione da parte di tutti gli aventi diritto.
6. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., e in deroga a quanto eventualmente disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, in sede di auto-liquidazione non è dovuto alcun versamento se l'importo da corrispondere è inferiore ad euro 10,00 (dieci) per ciascun anno di imposta.
7. In sede di accertamento, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, si applica il limite minimo di euro 20,00 (venti), comprensivo di tassa, sanzioni e interessi (spese escluse).

Articolo 5 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano le dichiarazioni TARI entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa statale, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. In tutti i casi in cui la Legge, il presente Regolamento o le deliberazioni di approvazione delle tariffe prevedano l'eventuale applicazione di tariffe differenziate o ridotte, di riduzioni, esenzioni o di altre agevolazioni comunque denominate, legate al possesso di specifici requisiti, è obbligo del contribuente, pena decadenza, farne specifica richiesta all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per le singole agevolazioni o, in mancanza, entro il 31 dicembre dell'anno in cui la condizione si è verificata. Tali richieste conservano validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso di richieste presentate tardivamente, l'agevolazione verrà applicata a decorrere dall'anno di presentazione. In nessuna circostanza si procederà a rimborsi o sgravi in conseguenza a dichiarazioni non presentate o presentate oltre i termini previsti, nemmeno in presenza dei necessari requisiti. Ai fini della concessione delle agevolazioni e/o esenzioni previste dal presente regolamento, il richiedente deve dimostrare di aver regolarmente pagato i tributi relativi alle eventuali annualità precedenti o, in alternativa, di aver concordato un piano di rateazione per il pagamento dei tributi pregressi.
3. Qualora le condizioni di cui sopra vengano meno, è fatto obbligo al contribuente presentare un'apposita dichiarazione entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la perdita dei requisiti.

Articolo 6 – Interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della L. 296/2006 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al primo gennaio di ciascun anno di imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, salvo una diversa previsione normativa.

Articolo 7 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo l'Amministrazione comunale cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Ai fini della verifica della corretta applicazione dei tributi, il funzionario responsabile del tributo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della L. 147/2013, può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie aventi carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché invitare i medesimi a trasmettere copia di atti o documenti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del soggetto interessato, si applica la sanzione nella misura di € 150,00, e l'eventuale accertamento potrà essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. In caso di omessa o infedele dichiarazione e nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento degli inviti di cui all'articolo 4 comma 2, il Comune notifica ai contribuenti appositi e motivati avvisi di accertamento a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006, eventualmente preceduti da solleciti o avvisi bonari notificati ai sensi di legge.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione alle entrate comunali si applica, ove compatibile, anche alla Tassa sui Rifiuti disciplinata dal presente regolamento.
7. Per le finalità del presente articolo, l'Ufficio Tributi riceve dagli altri uffici del Comune, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o estratti, anche sotto forma di elenchi, di atti o documenti rilevanti ai fini della determinazione della soggettività passiva e del calcolo del tributo come, a titolo meramente esemplificativo:
 - Comunicazioni di inizio e di fine lavori di edificazione, ristrutturazione, ecc.;
 - Provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - Variazioni anagrafiche della popolazione residente quali immigrazioni, variazioni di indirizzo, emigrazioni e decessi;
 - Concessione di contributi, assegnazione di alloggi, ecc.
 - Copia delle pratiche SUAP relative all'inizio e/o cessazione di attività commerciali, artigianali, ecc.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi si applica la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, commi da 695 a 699 della L. 147/2013.

Articolo 9 – Dilazione e rateazione del versamento

1. Possono essere concesse, a specifica domanda presentata dal debitore che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti in seguito alla notifica di avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e altri atti di natura tributaria, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 200,00;
 - la rata minima non deve essere inferiore a € 50,00;
 - la durata massima della rateizzazione è di 120 mesi;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso di sei mesi;

- applicazione degli interessi di rateazione nella misura stabilita dall'articolo 6, con maturazione giorno per giorno.
- 2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 3. Resta fermo il diritto del Comune di avviare le procedure per la riscossione coattiva dell'imposta disciplinata dal presente Regolamento, compresa la notifica delle ingiunzioni fiscali, l'eventuale iscrizione di ipoteche e tutte le altre azioni necessarie alla conservazione del credito. Una volta iniziate le procedure esecutive o di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
- 4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il funzionario responsabile del tributo che ridetermina gli importi dovuti ed emana apposito provvedimento, sottoscritto per accettazione dal contribuente.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta, salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 792 e seguenti della legge 160/2019, è effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 ove compatibili.
2. E' attribuita al funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della L. 147/2013, la firma dell'ingiunzione e di tutti gli atti comunque necessari alla riscossione.

Articolo 11 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalla normativa vigente, in particolare dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle eventuali ulteriori disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti è definita dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/03/1994 e ss.mm.ii, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente.
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 12 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto,

parcheggi;

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze, ivi comprese le attività di bed & breakfast e di affittacamere purché svolte con modalità non imprenditoriali,
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Sono comprese tra le utenze non domestiche le attività di case e appartamenti per vacanze, e gli esercizi di affittacamere se esercitati con modalità imprenditoriali; in questi casi la tariffa di riferimento è la stessa degli alberghi senza ristorante.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 13 - Locali ed aree esclusi dall'applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, le aree adibite al transito, i parcheggi gratuiti, i lastrici solari;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo Comune tra i condomini.
- c) le superfici adibite al ricovero e all'allevamento di animali;
- d) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, come, a titolo meramente esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo, anche parziale, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione di acqua, elettricità, calore, gas, telefonia o altro costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Restano assoggettati al tributo i locali adibiti a garage o autorimessa, cantine, soffitte o altri locali di deposito, comunque denominati, ancorché privi di utenze o di arredamento.
- b) i locali e aree normalmente destinati ad attività economiche, ma effettivamente chiusi e inutilizzati per un periodo superiore a 30 giorni per motivi diversi dalla chiusura stagionale, se vuoti e privi di utenze;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili

perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, planimetrie catastali, eccetera.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 14 – Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, non assimilabili e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività che producono i rifiuti di cui al comma 1, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, nella misura non inferiore all'80% del totale.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 682, punto 5, lettera a) della L. 147/2013, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, non assimilabili e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia obiettivamente impossibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria (attività)	riduzione
officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto	30%
ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologici e veterinari	20%
laboratori di analisi, farmaceutici, fotografici ed eliografici	20%
autolavaggi	20%
lavanderie e tintorie	20%
tipografie, stamperie, vetrerie, fonderie e falegnamerie	20%
lavorazione ferro, cemento, pelle e marmo	20%
parrucchieri ed estetisti	20%

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentare ove richiesto dal competente Servizio Tributi, la documentazione relativa all'anno oggetto di verifica, indicante i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, e attestante l'avvenuto smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'articolo 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Nei casi di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui ai commi 1 e 2, sono previste le riduzioni in base ai criteri e secondo le modalità stabilite al successivo articolo 26.

Articolo 16 - Costi di gestione

1. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in base alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Tutti gli uffici comunali interessati devono fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 17 - Determinazione e articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario di cui all'articolo 16, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine e con le modalità stabilite dalla Legge.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 158/1999 e s.m.i..

Articolo 18 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto con riferimento al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, computato in giorni.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, salvo quanto previsto dal comma 1. Il medesimo principio vale anche per le cessazioni e per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 15%.

Articolo 20 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche (abitazioni e pertinenze) occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al momento dell'emissione del ruolo. Eventuali modificazioni nella composizione del nucleo familiare successive alla data di emissione del ruolo potranno essere dichiarate dal contribuente o accertate dall'Ufficio Tributi, che effettuerà il ricalcolo del dovuto. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio parenti, collaboratori domestici (colf, badanti, ecc.) o conviventi che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Non vengono altresì considerati, ai fini della determinazione della tariffa, i lavoratori o gli studenti fuori sede a condizione di allegare, nella dichiarazione originaria o di variazione, copia di un contratto di locazione, regolarmente registrato e di durata non inferiore a 120 giorni nello stesso anno solare, nel luogo di lavoro o studio o, in mancanza, il contratto di lavoro o

l'iscrizione presso una facoltà o un istituto distante più di 100 km dal luogo di residenza.

4. Per le utenze domestiche possedute o detenute da soggetti che non vi risiedono, da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche o in ogni caso occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'applicazione dei seguenti scaglioni di superficie:
 - fino a 40 mq: un occupante
 - da 41 a 60 mq: due occupanti
 - da 61 a 80 mq: tre occupanti
 - da 81 a 100: quattro occupanti
 - da 101 a 140 mq: cinque occupanti
 - oltre 140 mq: sei occupanti
5. Le cantine, i garage, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se occupate da persone fisiche, anche se prive nel Comune di utenze abitative. Se occupati da soggetti diversi dalle persone fisiche, privi nel Comune di utenze abitative, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche e agli stessi si applica la tariffa attribuita alla categoria 3 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le unità abitative destinate all'attività di bed & breakfast o di affittacamere, purché svolte con modalità non imprenditoriali e nelle medesime unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto gestore, come definita ai fini IMU, il numero degli occupanti è pari al nucleo familiare del gestore. Se l'attività di cui sopra è svolta in immobili diversi dall'abitazione principale del soggetto gestore, il numero degli occupanti è determinato in base ai medesimi criteri del comma 4.

Articolo 21 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 22 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività elencate nell'allegato 1, tab. 3a, del D.P.R. n. 158 del 1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 23 - Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, con cadenza mensile, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che per la particolare tipologia (occupazioni soprassuolo o sottosuolo, fioriere, eccetera) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante (banchetti per la raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature, giochi, eccetera).
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Fatte salve le eventuali diverse previsioni legislative, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;

- d) abitazioni poste a una distanza superiore a mt 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica: riduzione del 50%;
- e) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell'anno precedente a quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 3.000,00: riduzione del 100%. Se l'ISEE è compreso tra € 3.000,00 ed € 6.000,00 la riduzione è del 50%;
- f) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile o invalido al 100% o, se minorenni, titolare di indennità di frequenza, il cui ISEE sia pari o inferiore ad € 8.000,00: riduzione del 100%. Se l'ISEE è compreso tra € 8.000,00 ed € 16.000,00 la riduzione è del 50%;
- g) abitazioni occupate da soggetti residenti che utilizzino regolarmente il composte per il recupero delle sostanze organiche presenti nei rifiuti: riduzione del 10%.
2. La tariffa è ridotta del 50 per cento fino ad un massimo di € 150,00 per i primi tre anni a favore degli utenti che adottino un cane al canile comprensoriale, preferibilmente scelto tra quelli a carico del comune. La concessione del beneficio è vincolata al rilascio di un parere favorevole da parte dell'Associazione Amico Fedele con sede a San Benedetto del Tronto o dell'ASUR competente per territorio.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la condizione; in caso di ritardo, dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione, anche se in presenza dei necessari requisiti.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 1 alle abitazioni occupate unicamente da studenti universitari, il richiedente è considerato parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
 - presenza di una adeguata capacità di reddito autonoma.

Articolo 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro: riduzione del 30%;
- b1) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000), già provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero che hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro e che cessino le attività di cui sopra: riduzione del 50% per l'annualità di cessazione;
- c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati all'interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) del successivo articolo 47: riduzione del 50%;

- d) Utenti che hanno avviato attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate: riduzione del 50% per l'anno di inizio e per i due anni successivi, con un limite massimo dell'importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui;
 - e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione del 50%.
 - f) Negozi di vicinato, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali, istituti di credito, studi professionali, che realizzino o abbiano realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (rampe di accesso, smusso del marciapiede, ecc.): riduzione del 30% per tre anni per un massimo di 300 euro/anno, previa verifica della regolarità della posizione tributaria del richiedente relativa alle annualità precedenti e presentazione della richiesta di riduzione corredata di copia di CILA o SCIA (a seconda dell'intervento), fattura commerciale ed eventuale ulteriore documentazione comprovante l'esecuzione delle opere.
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con una riduzione del 40%.
 3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il termine è fissato al 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le riduzioni si applicano dall'anno di presentazione della richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti.

Articolo 26 - Riduzioni 2020 per le utenze non domestiche danneggiate dall'epidemia da Covid-19

1. per il solo 2020, alle utenze non domestiche non stagionali che dimostrino di aver sospeso l'attività per disposizione di legge a causa dell'epidemia causata dal Covid-19, si applica la riduzione del 25% sull'intera tariffa;
2. per il solo 2020, alle utenze non domestiche non stagionali che dimostrino di aver sospeso l'attività, volontariamente perché impossibilitate al rispetto puntuale dei protocolli anticontagio, a causa dell'epidemia causata dal Covid-19, si applica la riduzione del 25% sulla sola parte variabile della tariffa;
3. per il solo 2020, alle utenze non domestiche stagionali che dimostrino di aver sospeso l'attività, per disposizione di legge a causa dell'epidemia causata dal Covid-19, in aggiunta alla riduzione prevista dall'articolo 25 comma 1 lettera a) si applica l'ulteriore riduzione del 10% sull'intera tariffa;
4. per il solo 2020, alle utenze non domestiche stagionali che dimostrino di aver sospeso l'attività, volontariamente perché impossibilitate al rispetto puntuale dei protocolli anticontagio, a causa dell'epidemia causata dal Covid-19, in aggiunta alla riduzione prevista dall'articolo 25 comma 1 lettera a) l'ulteriore riduzione del 10% sulla sola parte variabile della tariffa;
5. Per l'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento ai codici ATECO dell'attività prevalente;
6. Le medesime riduzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano, per il solo 2020, anche alle utenze domestiche destinate ad attività ricettive quali bed & breakfast e affittacamere, non stagionali e svolte con modalità non imprenditoriali, che hanno sospeso l'attività per disposizione di legge.

Articolo 27 - Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 649 della L. 147/2013, la tassa è ridotta individualmente per gli utenti che producano rifiuti speciali, assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, avviati effettivamente e concretamente al riciclo, direttamente o mediante affidamento a ditte specializzate:
 - riduzione del 12,8% della quota variabile per i rifiuti di cui alla lettera a) del sopracitato art.6, se prodotti in quantità superiore a 30 kg/mq annui di superficie tassabile;
 - riduzione del 12,8% per i rifiuti di cui alle restanti lettere del sopracitato art.6, se prodotti in quantità superiore a 10 kg/mq annui di superficie tassabile;
 - riduzione dell'8% per i rifiuti di cui alla lettera a) del sopracitato art.6, se prodotti in quantità compresa tra 15 e 30 kg/mq annui di superficie tassabile;
 - riduzione del dell'8% per i rifiuti di cui alle restanti lettere del sopracitato art.6, se prodotti in quantità compresa tra 5 e 10 kg/mq annui di superficie tassabile;
2. Per fruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali non assimilati, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentare entro e non oltre il 10 aprile di ciascun periodo di imposta modello unico di dichiarazione (MUD) relativo all'anno precedente, o altra documentazione indicante i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, e attestante l'avvenuto avvio al riciclo. Per l'anno 2014, la documentazione di cui al presente comma può essere presentata entro il 31/12/2014.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Fatte salve le eventuali diverse previsioni legislative, sono esenti dal tributo:
 - a) gli immobili di proprietà del Comune se dallo stesso direttamente utilizzati. La tassa è invece dovuta se gli immobili sono occupati o utilizzati da soggetti terzi per scopi diversi da quelli elencati nelle successive lettere b), c), d) ed e)
 - b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - c) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell'anno precedente a quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 3.000,00;
 - d) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile o invalido al 100% o, se minorenni, titolare di indennità di frequenza, il cui ISEE sia pari o inferiore ad € 8.000,00;
 - e) i locali utilizzati da circoli, associazioni, fondazioni, società non lucrative e comunità, per fini sociali, assistenziali e umanitari, sportivi, politici, culturali e ricreativi, con esclusione dei locali che necessitano di specifica autorizzazione comunale, dei locali posti all'interno delle abitazioni private, di quelli ove sono esercitate attività commerciali e/o uffici, dei locali a uso promiscuo nonché dei locali delle scuole dell'obbligo pubbliche.
 - f) i locali interrati adibiti ad autorimessa, di pertinenza delle strutture ricettive, per la parte di superficie eventualmente eccedente il 20% della superficie complessiva fuori terra del medesimo complesso immobiliare come risultante in catasto.
2. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere c) ed d) del precedente comma 1 alle abitazioni occupate unicamente da studenti universitari, il richiedente è considerato parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- presenza di una adeguata capacità di reddito autonoma.

Articolo 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse si sommano e si applicano alla tariffa di riferimento fino ad un massimo del 60%.
2. Per il solo 2020, per le utenze di cui all'articolo 26, il limite massimo di cui al comma precedente è stabilito nella misura massima dell'80%.

Articolo 30 - Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione, regolarmente sottoscritta, di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità previsti dal presente Regolamento o, se mancanti, dalla normativa statale in materia.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni;
 - d) generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza. Per le utenze non domestiche: denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società, planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna;
 - e) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - f) identificativi catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo di numerazione civica ed interna, se esistente, destinazione d'uso dei singoli locali e delle singole aree e superficie calpestabile degli stessi, con arrotondamento al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore;
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni o dall'amministratore.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, a eccezione del numero di componenti il nucleo qualora desumibile e coincidente con quello risultante in anagrafe.

6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti coobbligati entro il termine previsto dalla legge, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, in base a quanto disposto dall'articolo 18.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti dal presente Regolamento o dalla Legge, la tassa è dovuta fino alla sua presentazione salvo che il contribuente dimostri, attraverso l'esibizione di atti e/o documenti, di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 31 - Poteri del Comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. E' onere del contribuente dimostrare l'eventuale minore superficie calpestable dei locali o delle aree oggetto dell'accertamento di cui al comma precedente, mediante presentazione di apposita documentazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento stesso.

Articolo 32 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce con decorrenza 1° gennaio 2020, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2014 e s.m.i.
2. Resta comunque ferma, ai fini delle attività di accertamento relative agli anni di imposta pregressi, l'applicazione del Regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.